

**Traduzione giuridica: difficoltà nascenti dalla lingua e difficoltà nascenti dal diritto. In particolare la traduzione giuridica da e verso l'inglese: quali prospettive?**

L'argomento di cui ci accingiamo a trattare pone in evidenza la necessità, non sempre sentita, di garantire che sia rispettata la correlazione esistente tra la 'parola' e il 'significato' che essa esprime, soprattutto per questo particolare tipo di traduzione tecnica che è appunto la traduzione giuridica.

La nostra riflessione è limitata a ciò che vediamo accadere in ambito italofono, e non ha la pretesa di indicare panacee universalmente valide.

Non molti sono gli Autori<sup>1</sup> italiani che hanno pubblicato su questo tema.

«La traduzione consta della ricerca del significato della frase da tradurre, e della ricerca della frase adatta per esprimere quel significato nella lingua della raduzione... (omissis)»<sup>2</sup>.

Si tratta quindi di verificare che vi sia effettiva corrispondenza tra i concetti da e verso i quali si compie la traduzione.

La nostra analisi parte dalla seguente considerazione:

l'italiano, lo spagnolo, il tedesco, il francese, sono lingue praticate in paesi (riferendosi all'Europa), nei quali il sistema giuridico è di origine cosiddetta romano-giustiniana.

Da qui ne deriva la conseguenza che il 'concetto' del termine che si deve tradurre trova quasi sempre una corrispondenza nell'idioma e nell'ordinamento giuridico della lingua passiva.

Nonostante questa omogeneità di ordinamenti, una particolare disciplina chiamata diritto comparato ne studia ed evidenzia le differenze

di ciascuno. Ai comparativisti si deve il merito di aver rilevato per primi le strette implicazioni esistenti tra la lingua del testo giuridico, il sistema giuridico del quale il testo tratta, e i problemi che derivano dalla sua traduzione.

Per testo si intende sia l'articolo di un Codice o di un contratto, che il dispositivo di una sentenza, oppure il contenuto di una Convenzione, o di una Costituzione.

È grazie al loro studio che oggi, anche in Italia, si è creata una certa sensibilità intorno al tema della linguistica giuridica o *giurilinguistica*.

Il Centro Linguistico dell'Università Bocconi di Milano ha già organizzato, nel 1995, nel 1996 e 1997 seminari dedicati alla «Lingua del diritto, difficoltà traduttive, applicazioni didattiche».

La Scuola Superiore di Lingue Moderne di Trieste e l'Accademia Europea di Bolzano sono altrettanto attive nella ricerca dedicata alla traduzione giuridica, specialmente per la combinazione tedesco-italiano.

I giuristi rimproverano spesso ai traduttori di tenere in considerazione le concordanze linguistiche, trascurando di verificare la corrispondenza del significato giuridico.

Ma anche gli interpreti e traduttori iniziano ad interessarsi a questa tematica.

Ne è un esempio il recente Seminario di aggiornamento organizzato dal CRIC (Consorzio Romano Interpreti di Conferenza) nel gennaio 1998, dal tema «Law for linguists».

Anche l'Ecole de Traduction et Interpretation di Ginevra ha recentemente costituito un gruppo di ricerca, i cui membri sono giuristi esperti in questo tipo di traduzione tecnica i quali, come primo traguardo, si sono dati l'Organizzazione di un Colloquio internazionale sulla *giurilinguistica* che si svolgerà nel 1999.

\* Tutte le note sono a pagina 9.

Ma per tornare al punto centrale di questa esposizione, dobbiamo considerare che la situazione si presenta in modo diverso quando la lingua di partenza (o di arrivo) è l'inglese.

Non è una novità che l'inglese è la lingua attraverso la quale la maggior parte della comunicazione e della conoscenza umana viene trasferita da un soggetto ad un altro. L'inglese è la lingua utilizzata in quei Paesi nei quali l'ordinamento giuridico ha la propria origine in un sistema definito *common law*. Inutile addentrarsi, in questa sede, nel dettaglio delle differenze che caratterizzano il sistema romano giustiniano e quello anglosassone: ci basti sapere che, secondo la definizione anglosassone, per Paesi di *civil law*, «si intendono i Paesi con diritto di fonte legislativa, nei quali le norme giuridiche sono di formazione politica, e i giudici hanno solo il compito di applicarle ai casi concreti... (omissis) . . . nei Paesi di *common law* il diritto è di formazione prevalentemente giudiziaria [judge made law]»<sup>3</sup>.

Il Québec rappresenta una realtà del tutto particolare, e notevoli sono le ricerche svolte nel campo del bilinguismo giuridico.<sup>4</sup>

Interessa comunque constatare che colui che si cimenta nella traduzione dei testi giuridici italiano/inglese non è assolutamente supportato da una adeguata letteratura.

In questa sede non possiamo astenerci dal 'denunciare' una profonda carenza, almeno per quanto riguarda la lingua italiana, di pubblicazioni specializzate nella traduzione giuridica.

Si intende con questo dizionari e vocabolari giuridici nei quali vengano indicate le differenze tra l'utilizzazione pubblicistica e privatistica dello stesso termine; nel pubblicistico, non vi è testo che distingua tra diritto pubblico interno o internazionale.

Un esempio a proposito della traduzione in italiano del termine (in senso giuridico)

*company*. In particolare, quasi tutti i vocabolari inglese/italiano per *company limited by guarantees*, indicano la traduzione **società a responsabilità limitata**, al fine di rendere compatibile, dal punto di vista linguistico, il termine inglese con quello italiano, trascurando del tutto 'la fattispecie giuridica' che il termine indica.

Basti precisare che *limited by guarantees* è un tipo di società regolato dal *company law* (diritto societario inglese), munita di personalità giuridica e costituita nel caso di associazioni senza fine di lucro, nella quale gli shareholders si impegnano a pagare un importo determinato, detto *guarantee*, in caso di liquidazione della società; vengono costituite di solito per fini filantropici o artistici, o di mutua assicurazione. Secondo la dottrina e il diritto italiani (art.2472-2497C.C.) **società a responsabilità limitata** è una persona giuridica nella quale per le obbligazioni assunte risponde esclusivamente il capitale sociale e quindi i soci assumono una responsabilità limitata al proprio conferimento; inoltre, il capitale sociale non è suddiviso in *azioni*, bensì in *quote*, e la funzione economica di questo tipo di società è estesa al settore della media e piccola impresa (quindi con finalità di lucro). Tutto ciò è per dimostrare che *company limited by guarantees* non può essere tradotto 'automaticamente e semplicemente' con *società a responsabilità limitata*, a meno che non si incorra in gravi errori relativamente al concetto di diritto che il termine identifica.

A parte l'ormai famigerato Dizionario giuridico inglese-italiano /italiano-inglese di Francesco De Franchis, 'bibbia' italiana della traduzione giuridica (in prevalenza privatistica) il panorama dei testi specializzati sull'argomento legale sono pochi.

Addirittura quasi inesistenti o di annata quelli relativi a combinazioni linguistiche come l'italiano-spagnolo o francese o tedesco. Per non

parlare di altre lingue come il portoghese, o il russo.

In tema di difficoltà traduttive, in Italia vengono editi studi monotematici, soprattutto in materia di diritto civile (come il contratto 'internazionale' inglese/italiano).

L'interessantissima disciplina del diritto internazionale privato (naturalizzazioni, cittadinanza, delibazioni di sentenze straniere, tra cui le adozioni, ecc.), non viene assolutamente trattata.

Il mercato del lavoro ha esigenze sempre più specialistiche: si pensi alla traduzione dei programmi informatici, alla telematica in generale, al settore bancario, alla produzione televisiva e cinematografica, ma specialmente al lavoro che viene svolto nella Pubblica Amministrazione, o nelle Organizzazioni Internazionali.

Sono settori in piena espansione e assolutamente assetati di sapere.

I partecipanti al Seminario organizzato dal CRIC operavano all'interno di istituzioni come l'Interpol, il Ministero di Grazia e Giustizia e dell'Interno italiani, il Senato della

Repubblica, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le Nazioni Unite, l'Unione Europea.

Tutti questi operatori del settore hanno denunciato la mancanza di studi e di testi italiani su questo particolare tipo di traduzione tecnica.

Auspichiamo che ad una richiesta così pressante corrisponda una risposta altrettanto consistente, che potrebbe concretizzarsi nella pubblicazione di un nuovo dizionario giuridico inglese italiano, che tenga conto delle indicazioni degli specialisti delle singole branche del diritto e delle riflessioni compiute negli ultimi anni dagli studiosi della materia.

Nell'attesa che ciò si compia, presentiamo una serie di titoli che ci auguriamo possano essere di aiuto.

*Il presente articolo, collegato alla tematica particolare della traduzione giuridica dall'inglese all'italiano e viceversa, è stato redatto dalla Dr. Alessandra Fioravanti-Levy, docente associata all'Università di Ginevra, E.T.I.*

(A.H.B.)

Alessandra.Fioravanti@eti.unige.ch

---

<sup>1</sup> Tra i vari, si consultino le dispense CUSL Milano di Ziccardi Fabio, Professore di Diritto Anglo-Americano, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Milano

<sup>2</sup> Sacco Rodolfo, Introduzione al diritto comparato, G.Giappichelli Editore, Torino 1989, pag. 34

<sup>3</sup> Galgano Francesco, Atlante di diritto privato comparato, Zanichelli Editore, Bologna 1993, pag. 3

<sup>4</sup> Beaupré Michel Rémi, Construing bilingual Legislation in Canada, Toronto 1981

## DIZIONARI ED ENCICLOPEDI DEL DIRITTO

- CALZIA Bruno  
L'Eurocratese  
Dizionario pratico per «parlare europeo» con  
una guida agli Uffici CEE  
Editore SIPI, Pubblicazioni Internazionali  
s.r.l., Roma 1992
- CODELUPPI Livio  
Dizionario di economia, banca e borse  
Inglese-Italiano Italiano-Inglese  
I Dizionari Le Lettere, Firenze 1994
- COLELLA Antonio  
Dizionario degli affari internazionali. Italiano-  
Inglese Inglese-Italiano  
SOLEIL International Editrice, Milano 1995
- DE FOULOY Christian  
Glossary for EC terms and acronyms (ingle-  
se, francese, italiano, spagnolo, tedesco)  
Butterworth European Information Services,  
Brussels 1992 (ristampa?)
- de FRANCHIS Francesco  
Dizionario giuridico Italiano-Inglese Italian-  
English vol.2  
Giuffrè Editore, Milano 1996
- de FRANCHIS Francesco  
Dizionario giuridico Inglese-Italiano English-  
Italian vol.1  
Giuffrè Editore, Milano 1984
- GALGANO Francesco  
(a cura di)  
Atlante di diritto privato comparato  
Zanichelli Editore, Bologna 1992
- GALGANO Francesco  
(diretto da)  
Dizionario Enciclopedico del diritto (volumi I  
e II)  
CEDAM, Padova 1996
- Glossario della Assicurazione e  
Riassicurazione  
Dizionario della terminologia assicurativa ita-  
liano-inglese inglese-italiano  
IFA - PUBLIAS, 1994 (Istituto Formazione  
Assicurativa, Milano)
- INCOTERMS 1990  
ICC (Camera di Commercio Internazionale)  
PUBLISHIG
- MARINO Giuseppe  
(traduzione a cura di)  
Dizionario di fiscalità internazionale  
IPSOA, Milano 1993
- MOCCIA Luigi  
Glossario per uno studio della Common law  
Materiali universitari Scienze giuridiche 4  
Edizioni UNICOPLI, Milano 1993
- PAJARDI Piero  
Dizionario giuridico  
PIROLA EDITORE, Milano 1990
- PALMIERI Germano  
Dizionario dei termini giuridici  
BUR (Biblioteca Universale Rizzoli)  
Rizzoli Libri, Milano 1993
- ROCCO Giuseppe  
Termini di management  
Glossario illustrato inglese-italiano italiano-  
inglese  
Giuffrè Editore, Milano 1994
- ROCCO Giuseppe  
Dizionario del commercio internazionale.  
Sigle e termini degli scambi con l'estero  
Il Sole 24 ORE libri, Milano 1994
- SIMONELLI Silvana  
Dizionario di diritto internazionale pubblico  
inglese-italiano italiano-inglese  
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1981

- VERRI Pietro  
Dizionario di diritto internazionale dei conflitti armati  
Edizioni speciali della « Rassegna dell'Arma dei Carabinieri »  
Roma 1994
- VIOLANTE Luciano  
(a cura di)  
Dizionario delle istituzioni e dei diritti del cittadino  
Editori Riuniti, Roma 1996
- SCAPELLI Uberto DI LUCIA Paolo  
Il linguaggio del diritto  
Edizioni Universitarie di Lettere, Economia, Diritto,  
C.E.A. (Casa Editrice Ambrosiana)  
Zanichelli Editore, Bologna 1994
- SCHENA Leo PROIETTO Benito  
Le français juridique  
Lezioni e Letture di Lingue  
Egea s.p.a., Milano 1992

## **MONOGRAFIE E MANUALI GIURIDICI**

- BALLARINO Tito  
Diritto Internazionale Privato  
CEDAM, Padova 1982 (ristampato nel 1993)
- BIANCHI Marco SALUZZO Diego  
Contratti internazionali  
Pirola Editore, Milano 1995
- CRISCUOLI Giovanni  
Il contratto nel diritto inglese  
CEDAM, Padova 1990
- CRISCUOLI Giovanni PUGSLEY David  
Italian law of contract  
Jovene Editore, Napoli 1991
- GALLO Paolo  
Grandi sistemi giuridici  
G. Giappichelli Editore, Torino 1997
- SARTOR Giovanni  
Linguaggio giuridico e linguaggio di programmazione  
Cooperativa Libreria Universitaria Editrice,  
Bologna 1992

- Diritto Anglo-Americano  
(appunti del corso tenuto dal Prof. Fabio Ziccardi alla Facoltà di Scienze Politiche, Università Milano)  
CUSL Umanistica, Milano 1991

## **VARI**

- BOWLES Hugo DOUGLAS Peter  
English for legal studies  
Zanichelli Editore, Bologna 1993
- CUTTS Martin  
English in the law  
(making sense of)  
Chambers, Edinburgh-New York 1992
- RILEY Alison  
English for law  
Macmillan Publishers Ltd, London 1991
- UNITED NATIONS AT GENEVA  
Law terminology in English, French and Spanish (Vol. I A-H Vol. II I-Z)  
Language Service  
Terminology and Technical Documentation Section, 1990
- SNOW Odette SNOW Gérard  
ECOLE DE DROIT UNIVERSITE DE MONCTON  
CENTRE DE TRADUCTION ET DE TERMINOLOGIE JURIDIQUE

Vocabulaire de la Common Law Vocabulary  
of the Common Law  
Contrats Contracts  
Les Édition du Centre Universitaire de  
Moncton 1991

commerciale Francia-Italia  
Formulario bilingue  
Collana di contrattualistica commerciale  
diretta da Gianni Corradini  
Giuffrè Editore, Milano 1996

- DEL GRANDE Oliver CORRADINI  
Gian CIRONE Romeo  
Formulario commentato di contrattualistica

*Alessandra Fioravanti*

*Ginevra, agosto 1998*

Im Rahmen unseres Schwerpunktthemas "Recht und Übersetzung" möchten wir Ihnen einen Einblick in die Welt des Gerichtsdolmetschens vermitteln. Dabei konnten wir auf die grosszügige Hilfe von Frau Dr. Christiane Driesen zählen, die als Koordinatorin des AIC-Ausschusses für Rechts- und Gerichtsdolmetschen und stellvertretende Vorsitzende des FIT-Ausschusses für Gerichtsdolmetschen eine ebenso ausgewiesene wie engagierte Kennerin dieser Berufssparte ist. Sie stellt uns freundlicherweise den Text eines im August 1993 am XIII. FIT-Kongress in Brighton gehaltenen Vortrags "Interprétation judiciaire en RFA - atouts et écueils" zur Verfügung (Kongressakten, Band II, Seiten 209-211). Ferner finden Sie einen Auszug aus den "Frequently Asked Questions" der NAJIT (National Association of Judiciary Interpreters and Translators, 551 Fifth Ave., Suite 3025, New York, New York 10176, <http://www.najit.org>).

(N. St.)

Dr Christiane Driesen

interprète de conférence et interprète assermentée auprès des Tribunaux de Hambourg en République fédérale d'Allemagne.

Congrès FIT Brighton 1992

Le but idéal de l'interprétation au pénal est, à mes yeux, de permettre au tribunal de respecter les art. 1, 2 et surtout 10 (ci-après) de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme:

«Toute personne a droit, en pleine égalité<sup>1</sup>, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.»

Appliqué aux justiciables étrangers, ce principe signifie que les tribunaux de tout pays ayant adhéré à ladite Déclaration doivent donc garantir aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs propres ressortissants. L'un des moyens employés à cet effet est la mise à disposition gratuite d'un interprète lorsque l'étranger ne

maîtrise pas la langue du pays. On considérera donc en toute logique que l'État délègue alors à l'interprète une partie de sa responsabilité et que celui-ci y fera face, dans la limite de ses moyens, en veillant à ce que *l'étranger soit placé dans les mêmes conditions de communication que l'autochtone*.

Mettant entre parenthèses (faute de place), les cas encore trop fréquents où l'État tolère l'impérite de pseudo-interprètes, je tenterai de montrer ci-après dans quelle mesure la procédure pénale de République fédérale permet à l'interprète de mener à bien sa tâche de catalyseur de la communication.

Celle-ci étant tributaire de facteurs infiniment plus complexes, nous le verrons, que ceux rencontrés dans les conférences internationales.

**Premier facteur:  
le cadre de la communication**

En RFA comme ailleurs, tout justiciable, autochtone ou étranger, subit une intimidation entravant *fortement sa faculté de communiquer*. Intimidation due<sup>2</sup> entre autres, à l'imposante architecture des palais de Justice, à la tenue des magistrats, au technoclecte juridique, à l'existence d'un danger (prison ou

\* Toutes les notes se trouvent en page 19.